All'attenzione
del SINDACO
del COLLEGIO DEI REVISORI
del NUCLEO DI VALUTAZIONE
del SEGRETARIO GENERALE

- COMUNE DI ALTAMURA -

OGGETTO: Negata assistenza specialistica a favore di minore con grave patologia. Conseguente condanna da parte del Tar Puglia e conseguenti danni. Interpellanza urgente. Sollecitazione agli organi comunali di controllo.

Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento cittadino Aria Fresca,
premesso che:

- negli ultimi giorni è venuto a conoscenza di un contenzioso avviato presso il Tribunale amministrativo regionale, sede di Bari, da una coppia di genitori contro il Comune di Altamura;
- con il ricorso (n. 90 depositato il 17 gennaio 2008) i due genitori hanno contestato l'illegittimità di atti, silenzi ed omissioni con cui l'Amministrazione comunale aveva negato la necessaria e dovuta assistenza specialistica per il figlio dei ricorrenti, un bambino portatore di handicap in situazione di gravità, richiesta avanzata al Comune in data 4 settembre 2007, vale a dire prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso;
- inspiegabilmente, immotivatamente, irrazionalmente, l'Amministrazione comunale ha negato al bambino, frequentante una scuola materna, il servizio che, nel precedente anno scolastico, gli aveva assicurato;

premesso altresì che:

- il Presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale, letto il ricorso, constatava che «*il bambino portatore di handicap in situazione di gravità clinicamente accertata ha diritto, ai sensi di legge, all'assistenza specialistica per l'intero monte ore della sua frequenza scolastica, con onere a carico del Comune*» e che «*il servizio di assistenza specialistica in favore del minore, assicurato dall'ente locale nel decorso anno scolastico, di fatto, viene negato nell'anno scolastico in corso con pregiudizio grave e continuativo della vita scolastica e di relazione*»;
- con decreto del 24 gennaio (v. allegato 1), «*stante l'estrema gravità, tale da non consentire dilazione sino alla data della Camera di Consiglio fissata per il giorno 7 febbraio 2008*», dava «*immediatamente ordine al Comune di Altamura nella persona del Sindaco pro-tempore di predisporre in via d'urgenza, di concerto con l'azienda sanitaria locale, adeguato servizio specialistico in favore del minore*»;
- il 7 febbraio 2008, i Giudici amministrativi regionali della seconda sezione si sono riuniti per esaminare la prima richiesta dei genitori, vale a dire la sospensione degli effetti del diniego del Comune;
- in tale circostanza hanno avuto modo di prendere in considerazione anche le "giustificazioni" addotte dall'Amministrazione comunale che nel frattempo ha ritenuto di opporsi anche in giudizio alla domanda dei genitori, costituendosi proprio la mattina del 7 febbraio con un proprio avvocato;
- ad esito della camera di consiglio del 7 febbraio, i Giudici amministrativi hanno adottato un'ordinanza di sospensione (di poche parole, ma chiare e perentorie: v. allegato 2) in cui scrivono: 1) che «*la posizione giuridica azionata risulta prioritariamente tutelata,*

anche costituzionalmente, dall'ordinamento giuridico, nonché dalla normativa comunitaria e internazionale»; 2) che «*il Comune è tenuto ad assicurare il servizio in questione nei confronti del minore, rientrando tale assistenza nell'ambito delle sue competenze istituzionali*»; 3) infine che «*la fondatezza della pretesa si supporta anche alla legittima aspettativa ingenerata nei ricorrenti dallo stesso Comune di Altamura, che ha già erogato al predetto minore e presso la stessa scuola paritaria assistenza specialistica nel corso del precedente anno scolastico*»;

- in altri termini, una condanna della sconcertante condotta amministrativa del Comune di Altamura, a cui il Tar ha dunque ordinato di assicurare per tutto l'anno scolastico corrente l'assistenza specialistica necessaria;
- il Tar inoltre, in successive udienze, si dovrà pronunciare anche sulla richiesta, avanzata dai genitori, di condanna del Comune di Altamura «*al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati tanto ai genitori, quanto al minore, a causa della mancata attivazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore di quest'ultimo, nonostante la grave patologia che affligge il minore stesso, in misura non inferiore ad Euro 5 000*»;

tanto premesso, chiede – con l'urgenza imposta dalla delicatezza della materia – al Sig. Sindaco:

1) di fornire – non potendo razionalmente, umanamente ed amministrativamente rinvenire ragioni o giustificazioni ad una simile condotta – almeno una chiara e non elusiva ricostruzione degli avvenimenti e dei comportamenti che hanno indotto non solo a negare l'assistenza specialistica scolastica ad un bambino affetto da gravi patologie fisiche, servizio a cui è tenuto a provvedere il Comune, ma anche ad insistere nel diniego tanto da decidere di resistere al giudizio avviato dai genitori, rivelando un'inusitata tenacia (degna di più dignitose battaglie) ed uno sconcertante accanimento vessatorio (il proverbiale "*forti con i deboli, deboli con i forti*");
2) di riferire se qualcuno, dell'Amministrazione comunale, abbia avuto un sussulto di pudore, che lo abbia indotto almeno a provare un sentimento, salutare e necessario, come la vergogna e se non ritenga necessario fornire alla famiglia coinvolta le scuse per quanto si è consumato;
3) di riferire sulle iniziative amministrative intraprese per dare esecuzione agli ordini del Tribunale amministrativo regionale;
4) di riferire su chi graveranno i danni non patrimoniali (danni all'immagine ed alla dignità dell'Ente comunale, espressione dell'intera comunità) ed i danni patrimoniali (le spese sostenute per il giudizio amministrativo a cui l'Amministrazione ha ritenuto di resistere e per l'eventuale risarcimento da corrispondere alla famiglia danneggiata da questa vicenda amministrativa);
5) di riferire se sussistano altri casi analoghi affrontati con analoga superficialità.

In merito alle circostanze qui succintamente riferite, con la presente lo scrivente **invita i componenti del *Collegio dei revisori* e del *Nucleo di valutazione*, nonché il *Segretario Generale*** del Comune di Altamura a voler attivare rapidamente, ciascuno per le proprie competenze e funzioni e in ossequio ai propri doveri d'ufficio, i loro poteri. Delle iniziative intraprese da tali due organi, lo scrivente chiede di essere informato.

Confida nel più rapido esame di tale interpellanza e di tale sollecitazione.

Altamura, 12 febbraio 2008

ENZO COLONNA
consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca

ALLEGATO 1

Di seguito il provvedimento cautelare (un decreto del Presidente della II Sezione del TAR del 24 gennaio 2008) che - in attesa delle successive fasi e determinazioni del processo e considerando l'urgenza e gravità della situazione pregiudicata dalla condotta del Comune di Altamura che non poteva subire ulteriori dilazioni - ha ordinato al Comune di provvedere all'assistenza specialistica del minore.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 90 del 2008, proposto da: M. R. M., C. L., G. (Minore) M., rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo Padalino, Antonio Totaro, con domicilio eletto presso Antonio Totaro in Bari, via Francesco Curzio dei Mille, 64;

contro

Comune di Altamura Sindaco;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- del comportamento e/o del diniego implicito del Comune di Altamura rispetto alla richiesta di assistenza specialistica avanzata, in data 4 settembre 2007, dai genitori del minore M. G.;

- degli atti e dei provvedimenti, anche di estremi ignoti, con cui l'Amministrazione comunale ha negato la necessaria e dovuta assistenza specialistica per il figlio dei ricorrenti, portatore di handicap in situazione di gravità;

PER LA DECLARATORIA

del diritto del minore M. G. ad usufruire del servizio di assistenza specialistica, erogato dal Comune di Altamura, per l'intero monte ore della sua frequenza scolastica (dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedi al sabato);

E PER LA CONDANNA

- del Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati tanto ai sigg.ri M. M. R. e L. C., quanto al minore M. G., a causa della mancata attivazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore di quest'ultimo, nonostante la grave patologia che affligge il minore stesso, in misura non inferiore ad Euro 5 000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che il minore M. G. frequentante la scuola materna, portatore di handicap in situazione di gravità clinicamente accertata ha diritto, ai sensi di legge, all'assistenza specialistica per l'intero monte ore della sua frequenza scolastica, con onere a carico del Comune di appartenenza;

- che il servizio di assistenza specialistica in favore del minore, assicurato dall'ente locale nel decorso anno scolastico, di fatto, viene negato nell'anno scolastico in corso con pregiudizio grave e continuativo della vita scolastica e di relazione;

- che stante l'estrema gravità, tale da non consentire dilazione sino alla data della Camera di Consiglio fissata per il giorno 7 febbraio 2008, dando immediatamente ordine al Comune di Altamura nella persona del Sindaco pro-tempore di predisporre in via d'urgenza, di concerto con l'azienda sanitaria locale, adeguato servizio specialistico in favore del minore.

PER QUESTI MOTIVI

ACCOGLIE la suindicata domanda di misura cautelare.

Fissa la camera di consiglio del 7 febbraio 2008 per la pronuncia collegiale sull'istanza di sospensione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari il giorno 24/01/2008.

Il Presidente
Pietro Morea

ALLEGATO 2

Di seguito l'ordinanza di sospensione di tutti gli atti del Comune di Altamura che hanno negato l'assistenza specialistica. L'ordinanza, emessa dalla II Sezione del TAR il 7 febbraio 2008, ordina altresì al Comune di assicurare per tutto l'anno scolastico in corso l'assistenza specialistica a favore del minore.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 90 del 2008, proposto da: M. R. M., C. L., G. (Minore) M., rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo Padalino, Antonio Totaro, con domicilio eletto presso Antonio Totaro in Bari, via Francesco Curzio dei Mille, 64;

contro

Comune di Altamura Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Preite, con domicilio eletto in Bari, presso l'Avv. P. Ursini, p.za Umberto I° 32;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- del comportamento e/o del diniego implicito del Comune di Altamura rispetto alla richiesta di assistenza specialistica avanzata, in data 4 settembre 2007, dai genitori del minore M. G.;

- degli atti e dei provvedimenti, anche di estremi ignoti, con cui l'Amministrazione comunale ha negato la necessaria e dovuta assistenza specialistica per il figlio dei ricorrenti, portatore di handicap in situazione di gravità;

PER LA DECLARATORIA

del diritto del minore M. G. ad usufruire del servizio di assistenza specialistica, erogato dal Comune di Altamura, per l'intero monte ore della sua frequenza scolastica (dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedi al sabato);

E PER LA CONDANNA

del Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati tanto ai sigg.ri M. M. R. e L. C., quanto al minore M. G., a

causa della mancata attivazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore di quest'ultimo, nonostante la grave patologia che affligge il minore stesso, in misura non inferiore ad Euro 5 000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura Sindaco;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto presidenziale n. 59/2008 del 24.1.2008;

Ritenuta la giurisdizione esclusiva del G.A. adito (ord. Cass. SS.UU. n. 1144 del 27.1.2007);

Considerato che la posizione giuridica azionata risulta prioritariamente tutelata, anche costituzionalmente, dall'ordinamento giuridico, nonché dalla normativa comunitaria e internazionale;

Considerato che il Comune è tenuto ad assicurare il servizio in questione nei confronti del minore G. M., rientrando tale assistenza nell'ambito delle sue competenze istituzionali;

Considerato che, peraltro, la fondatezza della pretesa si supporta anche alla legittima aspettativa ingenerata nei ricorrenti dallo stesso Comune di Altamura, che ha già erogato al predetto minore e presso la stessa scuola paritaria assistenza specialistica nel corso del precedente anno scolastico;

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, ordina al Comune di Altamura di assicurare l'assistenza specialistica di che trattasi in favore del predetto minore anche per il corrente anno scolastico.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Referendario